

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 14 del 9 Agosto 2022

Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative a proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche e criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali per i beneficiari che non hanno avviato gli interventi.

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della

produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Richiamata la propria Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visti:

- la Legge 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), che ha disposto al comma 459 dell’art. 1 che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l’art. 10-quater del D.L. 21 marzo 2022, convertito con modificazioni nella L. 20 maggio 2022 n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, che dispone che, in relazione ai finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali, le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati, siano utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2023;

Richiamata la propria circolare n. 1 del 30 marzo 2022 che ha previsto:

- quali termini per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo, il 31 agosto 2022 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE 31 ottobre 2022 per le imprese e le persone fisiche di tutti gli altri settori;
- che beneficiari possano presentare richiesta motivata di proroga, oltre i termini sopra indicati, esclusivamente in caso di interventi già avviati e in via di realizzazione, sulla base di una

relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi;

Richiamato, altresì, l'art. 3 della propria Ordinanza n. 10 del 22 maggio 2022 che ha disposto:

- per i beneficiari dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, la concessione di un contributo nella misura massima forfettaria del 20% del contributo già concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori e che la quantificazione del contributo effettivamente spettante al beneficiario, eventualmente anche in deroga al costo convenzionale degli interventi, avvenga in sede di erogazione del SAL finale, subordinatamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile;
- che il direttore dei lavori, attraverso la piattaforma SFINGE, presenti una dichiarazione asseverata in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, riportando altresì lo stato di consistenza raggiunto al 31/12/2020, entro il 15 settembre 2022 per le persone fisiche o l'abbia presentata entro il 30 giugno 2022 per le imprese di ogni settore;
- che l'incremento di contributo indicato sia concesso ai sensi e nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 oppure Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato che, a tutt'oggi:

- a causa della pandemia e della connessa congiuntura economica persiste una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime, che continua a provocare aumenti straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione, situazione particolarmente aggravatasi anche a seguito della crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso, nonché delle modificazioni del mercato delle costruzioni derivanti dall'aggiornamento delle disposizioni relative al c.d. superbonus 110%;

- tale congiuntura economica ha determinato un rilevante rallentamento nell'avanzamento dei cantieri, penalizzando oltre che gli interventi tuttora in corso, anche gli interventi non ancora iniziati per cause non imputabili esclusivamente ai beneficiari, quali, a titolo esemplificativo, contenziosi sui cantieri, rinuncia all'esecuzione degli interventi da parte delle imprese affidatarie, decesso dei beneficiari e conseguente apertura della successione ereditaria;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio:

- di consentire anche ai beneficiari - sia imprese di tutti i settori, che persone fisiche -, che non abbiano ancora avviato gli interventi per cause a loro non imputabili, di potere presentare domanda per la concessione di un contributo nella misura massima forfettaria del 20% del contributo già concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori e che la quantificazione del contributo effettivamente spettante al beneficiario, eventualmente anche in deroga al costo convenzionale degli interventi, avvenga in sede di erogazione del SAL finale, subordinatamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile;
- di consentire anche ai beneficiari - sia imprese di tutti i settori, che persone fisiche -, che non abbiano ancora avviato gli interventi per cause a loro non imputabili, di potere presentare richiesta motivata di proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo, oltre i termini previsti dall'Ordinanza n. 22 del 20 ottobre 2021 e dalla circolare n. 1 del 30 marzo 2022, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di consentire anche ai beneficiari - sia imprese di tutti i settori, che persone fisiche -, che non abbiano ancora avviato gli interventi per cause a loro non imputabili, di potere presentare domanda per la concessione di un contributo nella misura massima forfettaria del 20% del contributo già concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori e che la quantificazione del contributo effettivamente spettante al beneficiario, eventualmente anche in deroga al costo convenzionale degli interventi, avvenga in sede di erogazione del SAL finale,

subordinatamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile;

2. di applicare integralmente quanto previsto all'art. 3 della propria Ordinanza n. 10 del 22 maggio 2022 recante “Modalità di presentazione dell'istanza e di riconoscimento dell'incremento di contributo concesso ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi”, che si intende qui integralmente richiamato, alle domande di cui al precedente alinea;
3. che tale incremento sia concesso ai sensi e nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 oppure Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
4. di consentire anche ai beneficiari - sia imprese di tutti i settori, che persone fisiche -, che non abbiano ancora avviato gli interventi per cause a loro non imputabili, di potere presentare richiesta motivata di proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo, oltre i termini previsti dall'Ordinanza n. 22 del 20 ottobre 2021 e dalla circolare n. 1 del 30 marzo 2022, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi;
5. che sia la domanda per l'incremento del contributo, che la richiesta di proroga, vengano presentate attraverso la piattaforma SFINGE TERREMOTO, entro e non oltre il 30 settembre 2022, **dai beneficiari sia imprese di tutti i settori, che persone fisiche, che non abbiano ancora avviato gli interventi, per cause a loro non imputabili;**
6. Che la richiesta di proroga per tutti i beneficiari che abbiano già avviato gli interventi e non l'abbiano già richiesta, venga presentata attraverso la piattaforma SFINGE TERREMOTO entro il 30 settembre 2022
7. che **per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE**

il termine per conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale è fissato **al 31 maggio 2023**, al fine del rispetto del termine di cui all'art. 10-quater del D.L. 21 marzo 2022, convertito con modificazioni nella L. 20 maggio 2022 n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, già citato.

8. per le imprese degli altri settori nonché per le altre tipologie di beneficiari e persone fisiche il termine ultimo per la conclusione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute è il 30 settembre 2024.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)